REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 GEN. 1999

ADDI' 19 GEN 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COGHEVINO	Licinio	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONAZZONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOPPARELLI	Francesco	"	MEDIA	Michele	"
FREDDUCCI	Maurizio	"	PISCITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Cuccione
OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOPPARELLI

DELIBERAZIONE N. 121

OGGETTO:

Approvazione ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1993, n. 58, del regolamento del Comune di Vico nel Lazio, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 13.06.1997 - Del. n. 13

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE LAZIO

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di Vico nel Lazio , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92. adottato dal C.C. nella seduta del 13.06.1997 - Del. n. 13 .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13.06.1997 , con la quale il Comune di Vico nel Lazio ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 13 del 13.06.1997 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- art. 1) inserire dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- art. 3) è obbligatorio prevedere almeno una autorizzazione specifica per veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti handicappati (art. 13, L.R. 58/93);
- art. 10) inserire e da un rappresentante dell'associazione degli utenti;
- art. 12) Il disposto del comma 4 di questo articolo nella parte in cui dispone che " *ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, e alle interrogazioni orali.* ." contrasta con l'art. 8 che, al contrario, prevede che le licenze siano rilasciate per concorso pubblico per titoli. E' necessario chiarire, quindi, se il rilascio delle autorizzazioni avviene per concorso per soli titoli, oppure per titoli ed esami, in questo secondo caso bisogna anche precisare le materie di esame.

- art. 13) nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);
- art. 19) comma 3, si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco, bensì un provvedimento dirigenziale.
- art. 24) specificare il D.M. che stabilisce le tariffe, e chiarire la nota n. 5, nel senso di specificare se si intenda o meno autorizzare lo stazionamento sulle pubbliche piazze dei mezzi di N.C.C.;
- art. 27) aggiungere la Commissione comunale "consultiva";
- art. 28), 29), 30) , 31), 32) e 33) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco, bensì un provvedimento dirigenziale.
- Eliminare tutte le pagine bianche del Regolamento con la dizione " modifiche e aggiunte ".

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Vico nel Lazio ;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare con riserva ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 il regolamento del Comune di Vico nel Lazio, relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 13.06.1997 - Del. n. 13 , composto da numero 38 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli seguenti, che devono essere modificati così come riportato nelle premesse;

2. di invitare il Comune a modificare i seguenti articoli:
- art. 1) inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- art. 3) è obbligatorio prevedere almeno una autorizzazione specifica per veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti handicappati (art. 13, L.R. 58/93);
- art. 10) aggiungere " e da un rappresentante dell'associazione degli utenti ";
- art. 12) chiarire se il rilascio delle autorizzazioni avviene per concorso per soli titoli, oppure per titoli ed esami. In questo secondo caso bisogna anche precisare le materie di esame, in quanto il disposto del comma 4 di questo articolo nella parte in cui dispone che *" ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, e alle interrogazioni orali. ."* contrasta con l'art. 8 che, al contrario, prevede che le licenze siano rilasciate per concorso pubblico per titoli.
- art. 13) nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);
- art. 19) comma 3, si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco, bensì un provvedimento dirigenziale.
- art. 24) specificare il D.M. che stabilisce le tariffe, e chiarire la nota n. 5, nel senso di specificare se

REGIONE LAZIO

si intenda o meno autorizzare lo stazionamento sulle pubbliche piazze dei mezzi di N.C.C.;

- art. 27) aggiungere la Commissione comunale "consultiva";
- art. 28), 29), 30) , 31), 32) e 33) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/'98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco, bensì un provvedimento dirigenziale.
- eliminare tutte le pagine bianche del Regolamento;

1. di **assegnare** al Comune il termine di 120 giorni per procedere alla modifica del regolamento, stabilendo che fino a quando non provvederà in merito, non potranno essere rilasciate nuove licenze.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 26 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

COMUNE DI VICO NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 13 DEL 13.6.1997

OGGETTO: Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente

L'anno millenovecento novantasette il giorno tredici del mese di giugno alle ore 20,00 in VICO NEL LAZIO e nella residenza municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio ~~a norma dell'art. 48 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000 n. 267~~, si è riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

INTERVENUTI	NON INTERVENUTI
1. - PICA Primo – Sindaco	1. -
2. - ROSSI Francesco	2. -
3. -	3. - CECCANESE Stefano
4. - LUDOVICI Anna Rita	4. -
5. - CIANFROCCA Adriano	5. -
6. - VESCOVI Rita	6. -
7. - MARCHESINI Angelo	7. -
8. -	8. - CARINCI Antonio
9. - PIRRO Rossana	9. -
10. - RONDINARA Giovanni	10. -
11. - FANTI Antonio	11. -
12. - COSTANTINI Massimo	12. -
13. -	13. - ARDUINI Fabio
14. -	14. -
15. -	15. -
16. -	16. -
17. -	17. -
18. -	18. -
19. -	19. -
20. -	20. -

Accertato che il numero dei presenti è legale, ~~secondo le prescrizioni dell'art. 127 del vigente testo~~ ~~unico della Legge Comunale e Provinciale~~ per la validità della presente prima convocazione, il Sig. Pica Primo, Sindaco, ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. D.ssa Imposimato Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo di che

Udita l'esposizione fatta dal Presidente e la discussione che ne è seguita:

Visto lo schema di Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente;

Accertato che il disciplinare è stato predisposto in conformità della normativa vigente;

Visto l'art. 85 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 disciplinante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;

Vista la Legge Regionale 4/12/1989, n. 73 recante "Disposizioni per l'approvazione dei Regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus",

Vista La successiva Legge Regionale 9/6/1992, n. 38 riflettente modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10/9/1993, n. 360, riguardante il Nuovo Codice della Strada

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 relativo all'approvazione il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il parere del responsabile del servizio interessato,per quanto concerne la regolarita'tecnica.

Visto il parere del responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto concerne regolarita' contabile ai sensi della art; 53 della legge 8/6/1990, n.142, come modificato dall'art.17, comma 85, della legge 15/5/1997, n.127.

Dato atto che partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (Art.17, comma 68, lettera a) della legge 15 Maggio 1997,n. 127) il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Imposimato.

Con voti favorevoli N. 7 e astenuti n. 3 (Costantini , Rondinara,Fanti)

D E L I B E R A

1) di adottare il Regolamento Comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente composto da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) di rimettere, per l'approvazione, copia del suddetto provvedimento alla Regione Lazio.

Letto il presente verbale ad alta ed intelligibile voce, venne approvato dall'adunanza e firmato dal Sindaco, dal Membro Anziano fra i presenti e dal Segretario ~~a norma dell'art. 201 della vigente legge Comunale e Provinciale~~

IL SINDACO

f.to Primo Pica

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Francesco Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Chiara Imposimato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune oggi 17 GIU. 1997

e per la durata di 15 gg. consecutivi fino al .....

Vico nel Lazio, lì 17 GIU. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Chiara Imposimato

☒ Copia della presente deliberazione viene inviata alla SCAEL di Frosinone col Prot. n. 1773

in data 17 GIU. 1997 per essere sottoposta a controllo di legittimità ~~ai sensi della Legge 10/2/1953 n. 62~~

ovvero

☐ Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 13 maggio 1985, n. 69, Articolo unico

Lett. ..... N. .....

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Vico nel Lazio, lì 17 GIU. 1997

~~VISTO IL SINDACO~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE DEL LAZIO
Sezione di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

27.6.1997

Verbale n. 2659

"NULLA DA OSSERVARE"

VICO NEL LAZIO

IL SEGRETARIO

COMUNE DI VICO NEL LAZIO
Provincia di Frosinone

ENTE

COMUNE DI VICO NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

Segretario Comunale

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

maggioli
MODULIGRAFICA
Mod. O 0146/98 (b)

Art. 1
Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
c) dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ./ modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2
Definizione del servizio

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3
Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti[1]:

Si stabilisce il rilascio di quattro licenze per il servizio di autonoleggio con conducente ai sensi della legge regionale 58/93

(1) Precisare, compatibilmente con i criteri determinati dalla Regione, "con deliberazione del consiglio comunale", ovvero completare il contenuto dell'articolo con la determinazione del numero e del tipo nonché, eventualmente, con la determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al trasporto promiscuo o a trasporti specifici di persone di cui all'art. 19 del presente regolamento

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 4
Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15-1-1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad un persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5
Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 7
Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 9
Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentante.

Art. 10
Commissione consultiva comunale

E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da[2]:

1. Segretario Comunale
2) Rappresente Vigili Urbani
3) Rappresentante delle organizzazioni locali con maggiore rappresentatitita'.

La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta da[3] Segretario Comunale

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

(2) Specificare la composizione della commissione comunale secondo le indicazioni del 4° comma dell'art. 4 della L. 21/92 e dei criteri regionali.
(3) Indicare il componente della commissione cui è attribuita la presidenza della stessa.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art.7-bis - Le ditte individuali, le imprese, gli Enti e le aziende pubbliche, devono avere l'ubicazione della sede o gli uffici, nonché la disponibilita' di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli o per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio localizzate nel territorio del Comune.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L. 21/92 nonchè le seguenti funzioni[4]:

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dal almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 11
Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..

La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario comunale [illegible].

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente articolo 9.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario comunale o [illegible]

Art. 12
Attività delle commissioni di concorso

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

(4) Riportare le eventuali funzioni stabilite con i criteri regionali.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 13
Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve esser corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
e) _____

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
5) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
6) _____

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14
Materie di esame

~~Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:~~
- ~~conoscenza del regolamento comunale di esercizio;~~
- ~~conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi storici del Comune;~~

OMISSIS

MODIFICHE ED AGGIUNTE

– elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

[illegible]

Art. 15
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 16
Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

– l'essere in possesso di altra licenza di NCC dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
– l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
– la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 17
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 18
Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, nè dallo stesso nè da altro Comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19
Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese o collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada .

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dalla Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanze due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi-contagiosi;
d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata alla Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme, legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 20
Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) _____

E' fatto divieto di:

a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
e) _____

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21
Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22
Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23
Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24
Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su porposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore[5].

Art. 25
Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26
Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 27
Vigilanza

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

(5) I Comuni dichiarati di minori dimensioni dalla Camera di Commercio, sentito l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevedono espressamente, nel proprio regolamento, che le vetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possano essere utilizzate per il servizio taxi. A tale scopo determinano le modalità per lo svolgimento del servizio taxi alternativo, stabiliscono i criteri per la determinazione delle relative tariffe, in applicazione delle disposizioni provinciali in materia e specificano le tariffe, sentite le associazioni di categoria e le rappresentanze degli utenti.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 28
Diffida

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
e) _____;

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 29
Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 20, del 3° comma dell'art. 22 _____;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 24 _____;
c) _____;

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 30
Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 31
Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30;
c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 32
Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi i cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 33
Decadenza dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34
Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 35
Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 36
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

INDICE

Art. 1	Disciplina del servizio	Pag. 2
Art. 2	Definizione del servizio	Pag. 2
Art. 3	Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio	Pag. 2
Art. 4	Modalità per lo svolgimento del servizio	Pag. 4
Art. 5	Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea	Pag. 4
Art. 6	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	Pag. 4
Art. 7	Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	Pag. 6
Art. 8	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 9	Contenuti del bando	Pag. 6
Art. 10	Commissione consultiva comunale	Pag. 6
Art. 11	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 8
Art. 12	Attività delle commissioni di concorso	Pag. 8
Art. 13	Presentazione delle domande	Pag. 10
Art. 14	Materie d'esame	Pag. 10
Art. 15	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 12
Art. 16	Titoli di preferenza	Pag. 12
Art. 17	Inizio del servizio	Pag. 12
Art. 18	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 12
Art. 19	Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone	Pag. 14
Art. 20	Comportamento del conducente in servizio	Pag. 16
Art. 21	Interruzione del trasporto	Pag. 16
Art. 22	Trasporto portatori di handicap	Pag. 16
Art. 23	Idoneità dei mezzi	Pag. 16
Art. 24	Tariffe	Pag. 18
Art. 25	Trasporto bagagli e animali	Pag. 18
Art. 26	Forza pubblica	Pag. 18
Art. 27	Vigilanza	Pag. 18
Art. 28	Diffida	Pag. 20
Art. 29	Sanzioni	Pag. 20
Art. 30	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 22
Art. 31	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 22
Art. 32	Procedimento sanzionatorio	Pag. 22
Art. 33	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 24
Art. 34	Irrogazione delle sanzioni	Pag. 24
Art. 35	Abrogazione norme precedenti	Pag. 24
Art. 36	Entrata in vigore	Pag. 24